SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 novembre 2000 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2000.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche e profili professionali del Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione penitenziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare, l'art. 3;

Vista la legge di delega 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare l'art. 12, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

Vista la legge 13 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, registrato alla Corte dei Conti l'8 giugno 1999, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 234, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nelle strutture centrali e periferiche a seguito degli incrementi di organico recati dagli articoli 6 e 7 della legge 27 maggio 1998, n. 165;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante: «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, commi 2, 3 e 4, che ha rispettivamente incrementato, quanto al comma 2, di n. 14 unità gli uffici dirigenziali generali dell'Amministrazione penitenziaria; quanto al comma 3, di n. 179 unità gli uffici dirigenziali di livello non generale della medesima amministrazione, e, quanto al comma 4, di n. 1140 unità il contingente di personale appartenente alle ex qualifiche funzionali IX, VIII e VII, attualmente inquadrato nell'area funzionale «C» per effetto del nuovo ordinamento professionale, con contestuale riduzione di n. 453 unità della dotazione organica del personale appartenente alle rimanenti ex qualifiche funzionali dell'Amministrazione penitenziaria, già determinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999;

Vista la nota prot. n. 12/gen. P.A. del 22 settembre 2000 e relazione tecnica allegata, con la quale il Ministro della Giustizia ha proposto, in attuazione dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adeguata e modificata ai sensi delle disposizioni recate dai commi da 1 a 4 dello stesso art. 3;

Considerato che il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve provvedere all'adeguamento delle complessive dotazioni organiche, in conseguenza di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e del nuovo assetto organizzativo e ordinamentale del personale determinatosi a seguito del contratto collettivo integrativo dell'Amministrazione penitenziaria;

Tenuto conto che, per effetto delle disposizioni recate dal citato art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, la dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, di livello generale e non, e del personale inquadrato nelle aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali del

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, già rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, viene adeguata e modificata, attestandosi in complessive 9929 unità;

Tenuto conto che, per effetto dell'art. 34, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che prevede l'inquadramento in posizione soprannumeraria dei custodi delle case mandamentali che mantengono l'attuale destinazione penitenziaria, tale personale dovrà essere inquadrato, all'esito dei procedimenti in corso, nell'area funzionale «B» - personale tecnico;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;

Visto il parere favorevole espresso con nota n. 47227 del 28 settembre 2000 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia con la nota sopra citata;

Preso atto che sono state consultate dall'Amministrazione proponente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che sostituisce la tabella A, riepilogo nazionale, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivi provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, procederà alla ripartizione della dotazione organica del personale come sopra ridefinita nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 ottobre 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 346

Tabella A

Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Dotazione organica del personale

Riepilogo nazionale

	Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
	Dirigenti generali	
	Dirigente generale - livello C	19
	Totale	19
	Dirigenti amministrativi	
(1)	Dirigente superiore	21
(1)	Primo dirigente	47
	Totale	68
	Dirigenti per il servizio sociale	
(1)	Dirigente superiore	5
(1)	Primo dirigente	10
	Totale	15
	Dirigenti sanitari	
(1)	Dirigente superiore	2
(1)	Primo dirigente	3
	Totale	5
	Dirigenti tecnici	
	Dirigente	7
	Totale	7
	Dirigenti	
	Dirigente	175
	Totale	175
	Totale qualifiche dirigenziali	289

(1) Qualifica conservata agli effetti dell'articolo 40 della legge n. 395/1990

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Assistente sociale	120
Collaboratore	4
Comunicatore	3
Contabile	185
Direttore	207
Educatore	236
Esperto informatico	14
Esperto linguistico	1
Formatore coordinatore	7
Medico	15
Psicologo	5
Statistico	2
Tecnico	17
Totale	816
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Assistente sociale	600
Bibliotecario	3
Collaboratore	8
Contabile	305
Direttore	216
Educatore	390
Esperto informatico	26
Esperto linguistico	1
Formatore	12
Medico	15
Psicologo	20
Statistico	3
Tecnico	20
Totale	1619
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Assistente sociale	910
Bibliotecario	1
Collaboratore	170
Contabile	345
Direttore	230
Educatore	750
Espero informatico	39
Esperto linguistico	2
Medico	12
Psicologo	70
Statistico	4
Tecnico	60
Totale	2593

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Collaboratore	729
Contabile	408
Espero informatico	232
Esperto linguistico	2
Tecnico	476
Totale	1847
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Ausiliario	104
Collaboratore	1090
Tecnico	711
Totale	1905
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Ausiliario	59
Collaboratore	364
Tecnico	131
Totale	554
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	306
Totale	306
Totale qualifiche dirigenziali	289
Totale aree funzionali	9640
Totale complessivo	9929

00A14241

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2000.

Ridefinizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche e profili professionali del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6 nel testo sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1999, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 277, con il quale sono state da ultimo rideterminate e contestualmente ripartite, tra le strutture centrali e gli uffici giudiziari appartenenti ai singoli distretti, le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione giudiziaria nei limiti di quelle individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1997 in n. 49.780 unità, incrementate di n. 770 unità per effetto della legge 22 luglio 1997, n. 276, per un totale complessivo di n. 50.550 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota prot. n. 291/DG/00 in data 3 agosto 2000, con allegata relazione tecnica, come integrata con note prot. n. 320/DG/00 del 18 settembre 2000 e prot. n. 322/DG/00 del 19 settembre 2000 e, da ultimo, riformulata con nota prot. n. 331/dg04/00 in data 26 settembre 2000, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'Amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3 e 2 dell'area funzionale «C», alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale «B» ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale «A»;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di n. 313 posti nella posizione economica C3, di n. 1.900 posti nella posizione economica C2, di n. 1.145 posti nella posizione economica B3 e di n. 93 posti nella B2, per un totale complessivo di n. 3.451 posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di n. 230 posti nella posizione economica B3 e di n. 1.629 posti nella posizione economica B2, ma appartenenti a profili professionali diversi da quelli portati in aumento nelle stesse posizioni economiche B3 e B2, ed alla contestuale riduzione di n. 1.479 posti nella posizione economica Bl e di n. 250 posti nella posizione economica Al, per un totale complessivo di n. 3.588 posti;

Considerato altresì che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 1999, escluso il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di n. 43.725 unità, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 2.339.271.900.000, un maggior onere di L. 36.634.998.000, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 30 del contratto collettivo integrativo stipulato il 5 aprile 2000;

Considerato che per l'Amministrazione giudiziaria lo stesso art. 30 del predetto contratto integrativo ha destinato risorse del fondo di amministrazione per l'anno 2000 fino ad un massimo di L. 59.500.000.000 finalizzate al finanziamento dei passaggi di posizione economica interni alle aree funzionali;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente (escluse

quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali), come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro della giustizia con le sopra citate note;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 aprile 2000, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con foglio n. 47312 del 29 settembre 2000 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della giustizia;

Preso atto che sono state consultate dall'Amministrazione proponente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come risulta dal protocollo d'intesa pubblicato a pag. 30 del bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate secondo l'allegata tabella A, che sostituisce la tabella A - quadri 1, 1/*bis* e 1/*ter,* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 nelle parti riguardanti le ex qualifiche funzionali, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo provvedimento, anche in relazione alla esigenza di assicurare la necessaria flessibilità di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessità operative dell'Amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia procederà alla ripartizione della dotazione organica del personale come sopra rimodulata nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.

3. Il provvedimento adottato in attuazione del comma 2 sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per essere recepito, ai fini ricognitivi, in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 ottobre 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 345

Tabella A

Ministero della Giustizia
Amministrazione Giudiziaria
Dotazione organica del personale amministrativo delle aree funzionali
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Analista di organizzazione	10
Bibliotecario	3
Comunicatore	62
Contabile	30
Direttore di cancelleria	1410
Esperto informatico	36
Esperto linguistico	4
Formatore	62
Statistico	8
Ufficiale giudiziario	80
Totale	1705
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Analista di organizzazione	31
Bibliotecario	5
Cancelliere	4577
Contabile	114
Esperto informatico	78
Esperto linguistico	8
Formatore	100
Statistico	28
Ufficiale giudiziario	800
Totale	5741
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Bibliotecario	34
Cancelliere	7286
Contabile	233
Esperto informatico	168
Esperto linguistico	79
Statistico	76
Ufficiale giudiziario	1790
Totale	9666
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Ausiliario	29
Cancelliere	7256
Contabile	236
Esperto informatico	495
Esperto linguistico	13
Operatore giudiziario	160
Ufficiale giudiziario	2150
Totale	10339

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Ausiliario	194
Operatore giudiziario	10895
Totale	11089
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Ausiliario I (*)	101
Ausiliario II (*)	3259
Operatore giudiziario	3451
Totale	6811
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	4630
Totale	4630
Totale aree funzionali	49981

(*) articolo 24 Contratto integrativo

00A14242

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 novembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Hofmann Hannes, nato il 21 marzo 1972 a Bressanone, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Diplom-Ingenieur Univ.», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur Univ.», conseguito in data 3 aprile 1997 presso la «Technische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente a partire dal 1997, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 28 giugno 2000;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hofmann Hannes, nato il 21 marzo 1972 a Bressanone, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia:

scienza delle costruzioni.

Roma, 4 novembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) *Prova attitudinale*:

il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) *Tirocinio di adattamento*:

ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A14254

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2000.

Rideterminazione della dotazione organica degli uffici di livello dirigenziale generale della direzione generale degli affari generali e del personale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, comma l, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1999, recante la ripartizione della dotazione organica degli uffici centrali di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, concernente il regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni, ed in particolare l'art. 5 che modifica le competenze delle direzioni centrali della direzione generale degli affari generali e del personale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, concernente regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni, ed in particolare l'art. 4 che istituisce gli uffici di diretta collaborazione del direttore generale degli affari generali e del personale;

Visto il decreto del direttore generale degli affari generali e del personale 26 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2000, con il quale è stata ridisegnata l'organizzazione interna della direzione generale degli affari generali e del personale, provvedendosi al riequilibrio, del numero delle funzioni dirigenziali e delle direzioni centrali con riduzione di tre delle funzioni dirigenziali operative e l'aumento da tre a sei delle funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, nonché all'istituzione degli uffici di diretta collaborazione del direttore generale, articolati in un ufficio di segreteria e due divisioni;

Considerato che occorre rideterminare la dotazione organica della direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione e quella della direzione centrale degli affari generali e per l'amministrazione del personale ed assegnare alle risorse umane che con successivo provvedimento direttoriale andranno a costituire la dotazione dei citati uffici di diretta collaborazione del direttore generale;

Ritenuto che ai fini predetti può sopperire la rilevazione dei carichi di lavoro utilizzata per la predisposizione del suindicato decreto del Ministro delle finanze 12 agosto 1999, opportunamente integrato dalla considerazione degli effettivi fabbisogni quali emergono dalle funzioni proprie delle due direzioni centrali, nonché degli uffici di diretta collaborazione del direttore generale;

Considerato, infine, che è stata fornita alle organizzazioni sindacali la preventiva informazione al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella *A*, annessa al decreto del Ministro delle finanze 12 agosto 1999, è modificata, per la parte relativa alla direzione generale degli affari generali e del personale, secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale ultima tabella viene individuata la dotazione organica, per profilo e per area di inquadramento, dei due uffici di livello dirigenziale generale e vengono indicate, in apposita colonna, le risorse assegnate alla struttura dirigenziale di primo livello per la diretta successiva assegnazione agli uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione del direttore generale in essi ricompresi e non inquadrati nelle direzioni centrali.

2. Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro: DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 216

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Area	Posizioni economiche	Profili professionali	DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, PER GLI STUDI E L'ORGANIZZAZIONE	DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	RISORSE DA ASSEGNARE AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE	TOTALE DIREZIONE GENERALE DEGLI AA.GG. E DEL PERSONALE
C	C3	Direttore amministrativo	13	14	3	30
		Direttore amministrativo contabile	2	1		3
		Analista esperto di procedure	3		1	4
		Analista esperto di sistema	2			2
	C2	Funzionario amministrativo	18	27	7	52
		Analista di sistema	3			3
		Analista di procedure	3		1	4
	C1	Collaboratore amministrativo	32	38	9	79
		Analista	3		1	4
		Programmatore di sistema	2			2
B	B3	Assistente amministrativo	25	31	7	63
		Programmatore	8			8
	B2	Operatore amministrativo	40	73	11	124
		Addetto ai personal computers	2			2
	B1	Coadiutore	13	35	1	49
		Autista meccanico		12		12
		Telefonista telescriventista operatore radio		5		5
A	A1	Conducente di automezzi		7		7
		Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera		40		40
Totali			**169**	**283**	**41**	**493**

00A14234

DECRETO 23 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Genova - Sezione staccata di Chiavari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota inviata dall'ufficio del territorio di Genova in data 12 ottobre 2000, prot. 107548/00, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Chiavari;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi a motivo di sciopero del personale dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Regione Liguria:

ufficio del territorio di Genova - servizio di pubblicità immobiliare - sezione staccata di Chiavari:

il giorno 13 ottobre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A14237

DECRETO 23 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Torino - Sezione staccata di Susa.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota inviata dall'ufficio del territorio di Torino in data 18 ottobre 2000, prot. 969512/00, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Susa;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi a impossibilità di accesso a causa dell'alluvione verificatasi nella regione Piemonte;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Regione Liguria:

ufficio del territorio di Torino - servizio di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Susa:

il giorno 16 ottobre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A14236

DECRETO 27 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Milano in data 6 ottobre 2000, dovuto a sciopero generale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Milano in data 6 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 ottobre 2000

p. *Il direttore regionale:* ALEMANNO

00A14235

DECRETO 6 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato la chiusura dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Alessandria nella giornata pomeridiana del 16 ottobre 2000, in osservanza dell'ordinanza del sindaco di Alessandria n. 362 del 16 ottobre 2000 a seguito di gravi eventi alluvionali, ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

La chiusura dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Alessandria è accertata nel giorno 16 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 novembre 2000

Il direttore regionale: MAZZARELLI

00A14233

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana Sig.ra Hess Jutta e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste staatsprufung für das lehramt an grundschulen, hauptschulen und realschulen», viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università degli studi di Giessen;

Considerato che la sig.ra Hess Jutta ha conseguito il titolo «Zeugnis der zweiten staatsprufung für das lehramt an grundschulen, hauptschulen und realschulen», e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di I e di II grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate, in data 27 agosto 1988 dal consolato d'Italia in Francoforte sul Meno che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dalla dichiarazione rilasciata dal direttore dell'ufficio concorsi e affari generali della sovrintendenza scolastica di Trento;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Hess Jutta, nata a Dortmund (Germania) il 29 marzo 1947, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 25 ottobre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A14249

DECRETO 31 ottobre 2000

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; 32/A - Educazione musicale nella scuola media; 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Psaier Johanna e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo austriaco «Magistra Artium» conseguito dall'interessata il 18 giugno 1997, viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Istituto superiore di musica e arte figurativa «Mozarteum» di Salisburgo;

Considerato che la sig.ra Psaier Johanna ha conseguito il titolo «Uber die zurucklegung des unterr chtspraktikums» presso il liceo ginnasio federale di Salisburgo - Nonntal in data 11 settembre 1998 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 6 aprile 2000 dal console d'Italia in Innsbruck che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato rilasciato dal commissariato del Governo per la provincia di Bolzano;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra Psaier Johanna, nata a Bressanone (Bolzano), il 16 maggio 1972, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso:

31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - Educazione musicale nella scuola media;

36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A14248

DECRETO 31 ottobre 2000.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Lopez Herrera Maria del Rosario e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filologia», conseguito dall'interessata il 6 ottobre 1998, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università Complutense di Madrid;

Considerato che la sig.ra Lopez Herrera Maria del Rosario risulta in possesso del «Certificado de aptitud pedagogica», rilasciato dalla sopraindicata Università il 25 aprile 1989 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 18 luglio 2000 dal console d'Italia in Madrid che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dagli esami sostenuti per il conseguimento del titolo spagnolo;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Lopez Herrera Maria del Rosario, nata ad Amagro (Spagna), il 9 aprile 1963, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A14250

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. San Gallo, unità di Genova e Savona. (Decreto n. 28931).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 112/00 del 10 agosto 2000 pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. San Gallo;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 agosto 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. San Gallo, sede in Genova, unità in Genova per un massimo di 10 unità lavorative, Savona per un massimo di 8 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 2000 al 10 febbraio 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dall'11 febbraio 2001 al 10 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13619

DECRETO 5 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy An, unità di S. Egidio alla Vibrata. (Decreto n. 28932).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Lucy An inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 7 settembre 2000, relativa al periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001, che unita-

mente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 2000;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 aprile 1999 e 28 aprile 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° maggio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unità su un organico complessivo di n. 19 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy An, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unità, su un organico complessivo di n. 19 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lucy An, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13620

DECRETO 6 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a Agnona, unità di Borgosesia. (Decreto n. 28936).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Agnona;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 gennaio 2001 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 giugno 2000 al 30 giugno 2001, della ditta S.p.a. Agnona con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13621

DECRETO 6 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, unità di Fratte. (Decreto n. 28937).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 25 marzo 1997 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 3 giugno 1996, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo dal 3 giugno 1999 al 2 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 giugno 2000 al 2 giugno 2001, secondo i contenuti della della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 3 giugno 2000 al 2 dicembre 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 giugno 2000 al 2 dicembre 2000, della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno, unità di Fratte (Salerno), delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13622

DECRETO 6 ottobre 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Confezioni Bianchi, unità di Subbiano. (Decreto n. 28938).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Confezioni Bianchi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 4 giugno 2000 al 3 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Confezioni Bianchi, con sede in Subbiano (Arezzo), e unità di Subbiano (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13623

DECRETO 6 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Calzaturificio Roland, unità di Teverola. (Decreto n. 28939).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000, della ditta S.r.l. Calzaturificio Roland;

Considerata l'avvenuta ripresa dell'attività produttiva in data 1° marzo 2000, con il conseguente rientro di tutte le unità sospese;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000, della ditta S.r.l. Calzaturificio Roland, con sede in Napoli e unità di Teverola (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13624

DECRETO 6 ottobre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Fondeco, unità di Battipaglia. (Decreto n. 28940).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 dicembre 2000, della ditta S.r.l. Fondeco;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 dicembre 2000, della ditta S.r.l. Fondeco, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13625

DECRETO 6 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnona, unità di Borgosesia. (Decreto n. 28941).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Agnona, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnona, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per un massimo di 69 unità lavorative, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13626

DECRETO 6 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Roland, unità di Teverola. (Decreto n. 28942).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Calzaturificio Roland, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Roland, con sede in Napoli, unità di Teverola (Caserta), per un massimo di 24 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 27 settembre 2000 con decorrenza 1° settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13627

DECRETO 6 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondeco, unità di Battipaglia. (Decreto n. 28943).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Fondeco, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondeco, con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di 15 unità lavorative per il periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1999 con decorrenza 13 dicembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 13 giugno 2000 al 12 dicembre 2000, unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di 15 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 2000 con decorrenza 13 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13628

DECRETO 6 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Bianchi, unità di Subbiano. (Decreto n. 28944).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Confezioni Bianchi;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 giugno 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Bianchi, con sede in Subbiano (Arezzo), unità di Subbiano (Arezzo), per un massimo di 72 unità lavorative per il periodo dal 4 giugno 2000 al 3 dicembre 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto tribunale del 4 giugno 1999, contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13629

DECRETO 6 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, unità di Fratte. (Decreto n. 28945).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, ai sensi della succitata delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale datato 25 marzo 1997, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 giugno 1996, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere del Mezzogiorno, con sede in Salerno, unità di Fratte (Salerno), per un massimo di 265 unità lavorative per il periodo dal 3 giugno 2000 al 2 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 10 luglio 2000 con decorrenza 3 giugno 2000.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13630

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centotex, unità di Centobuchi di Monteprandone. (Decreto n. 28946).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5 in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Centotex inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 2 giugno 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 aprile 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 2 maggio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 44 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2000 al 1° maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centotex, con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), unità di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 44 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centotex, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13631

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di regione Calabria. (Decreto n. 28947).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5 in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4 comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo all'individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ferroser inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da proto-

collo dello stesso, in data 4 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 settembre 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° settembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria appalti servizi ferrovie dello Stato applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 212 unità, su un organico complessivo di 213 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Bari, unità di regione Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 212 unità, su un organico complessivo di 213 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13632

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, unità di Sapri. (Decreto n. 28948).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5 in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ferroser inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 4 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 luglio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° luglio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria appalti servizi ferrovie dello Stato applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità su un organico complessivo di 11 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Bari, unità di Sapri (Salerno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 11 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13633

DECRETO 9 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Banklab già Ipacri, unità di Roma. (Decreto n. 28949).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Elsag Banklab già Ipacri, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 15 ottobre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 maggio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elsag Banklab già Ipacri, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 18 maggio 1999 al 17 novembre 1999;

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 18 maggio 1999;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13634

DECRETO 9 ottobre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nadia Mode, unità di Villa Latina. (Decreto n. 28950).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Nadia Mode, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nadia Mode, con sede in Villa Latina (Frosinone), unità di Villa Latina (Frosinone), per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000 con decorrenza 1° settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13635

DECRETO 9 ottobre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sinterama Tespiana Associate S.r.l. ora Sinterama S.p.a., unità di S. Angelo Lodigiano. (Decreto n. 28951).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sinterama Tespiana Associate S.r.l. ora Sinterama S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sinterama Tespiana Associate S.r.l. ora Sinterama S.p.a., con sede in Sandigliano (Biella), unità di S. Angelo Lodigiano (Lodi), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 4 gennaio 2000 al 3 luglio 2000;

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 2000 con decorrenza 4 gennaio 2000, limitatamente ai lavoratori già dipendenti della Sinterama Tespiana Associate S.r.l.;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13636

DECRETO 9 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, unità di Concorezzo. (Decreto n. 28952).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Industrie Formenti Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, con sede in Milano, unità di Concorezzo (Milano), per un massimo di 126 unità lavorative, per il periodo dal 23 maggio 2000 al 22 novembre 2000;

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 2000 con decorrenza 23 maggio 2000;

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 28739;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A13637

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 31 ottobre 2000.

Conferma del finanziamento già autorizzato per interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali numeri 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990 pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di intervento finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali per gli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Visto il decreto ministeriale 1657 del 2 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1997, n. 29, con il quale è stato autorizzato a favore della provincia di Lucca l'utilizzo di economie realizzate su interventi finanziati con i decreti ministeriali numeri 992/1989 e 100/1990 di cui sopra è cenno, per la realizzazione, tra gli altri, di un nuovo intervento: «Strade provinciali della Media Valle e della piana di Lucca» L. 1.513.990.000;

Considerato che la provincia di Lucca con nota 25 febbraio 2000, n. 20761/VI ha richiesto a questo Ministero l'autorizzazione per il parziale utilizzo delle economie, pari a L. 159.188.736, realizzate sul citato intervento finanziato con decreto ministeriale n. 1657/1997 a favore del seguente intervento: S.P. 29 «di Marlia» - lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sicurezza del piano viabile per un importo di L. 150.757.222;

Considerato che il nuovo intervento corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, la richiesta della provincia di Lucca può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Lucca il parziale utilizzo delle economie realizzate a valere sul finanziamento a suo tempo concesso con decreto ministeriale 2 dicembre 1997, n. 1657, per il seguente intervento:

S.P. 29 «di Marlia» - lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sicurezza del piano viabile - L. 150.757.222.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: NESI

00A14136

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» e conferma dell'incarico di svolgere nei confronti delle citate denominazioni di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 12 marzo 1999 dal consorzio tutela vini D.O.C. «Soave» e D.O.C.G. «Recioto di Soave», con sede presso il municipio di Soave (Verona), già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 4 febbraio 2000, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a),* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costitu-

zione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi delle citate denominazioni di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave», con sede presso il municipio di Soave (Verona), così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 febbraio 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio di tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» l'incarico di svolgere nei riguardi delle citate denominazioni di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14251

DECRETO 7 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela dei vini «Valpolicella» D.O.C. e conferma dell'incarico di svolgere nei confronti della denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 22 novembre 1999 dal consorzio tutela dei vini «Vapolicella» D.O.C., con sede in San Floriano (Verona), via Valle di Pruviniano, 4, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 4 agosto 2000, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affi-

liati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela dei vini «Valpolicella» D.O.C., con sede in San Floriano (Verona), via Valle di Pruviniano, 4, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 agosto 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio di tutela dei vini «Valpolicella» D.O.C. l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela dei vini «Valpolicella» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14252

DECRETO 7 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bardolino» e conferma dell'incarico di svolgere nei confronti della denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 21 luglio 1999 dal consorzio tutela del vino D.O.C. «Bardolino», con sede presso il municipio di Bardolino (Verona), già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 27 dicembre 2000, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati

sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bardolino», con sede presso il municipio di Bardolino, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 27 dicembre 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bardolino», l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bardolino» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14253

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 10 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 14;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997, nella quale vengono rideterminati i settori scientifico-disciplinari;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, la disciplina "Storia economica dell'età moderna" è ridenominata "Storia economica e sociale dell'età moderna" (M02A)».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 10 agosto 2000

Il rettore: COSSU

00A14255

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 13 ottobre 2000, n. **13.**

Modifiche dei termini di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, 19 gennaio 1998, n. 12, inerente a «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia».

1. Il terzo comma della circolare 19 gennaio 1998, n. 12, è così modificato:

«Il termine perentorio del 31 ottobre è sostituito da quello, egualmente perentorio, del 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento dell'attività».

2. Entro e non oltre tale termine dovrà essere prodotta anche la documentazione prevista dalle norme regolamentari vigenti per ogni singolo settore.

3. Resta fermo quanto previsto:

a) per i festival e rassegne, dal quinto comma della citata circolare n. 12/1998, in materia di invio della documentazione;

b) per i teatri di tradizione e per l'attività lirica ordinaria, dal settimo comma della stessa circolare, limitatamente alla documentazione di assunzione di diretta responsabilità e di parziale copertura finanziaria da parte degli organizzatori.

4. Resta fermo, altresì, il termine previsto dal primo comma, art. 6, del decreto 10 giugno 1999, n. 239, concernente la presentazione dei progetti e dei programmi di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.

5. Resta fermo, infine, il termine previsto dalla circolare 11 agosto 1989, n. 4 per attività di promozione dello spettacolo all'estero.

Roma 18 ottobre 2000

Il Ministro: MELANDRI

Registrata alla Corte dei conti il 6 novembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 99

00A14329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori dello Stato del Qatar, dell'India, del Sultanato dell'Oman, del Regno di Giordania, del Canada e della Repubblica Argentina.

Venerdì 27 ottobre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ali bin Fahad Al Shahawani Al-Hajeri, ambasciatore dello Stato del Qatar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 27 ottobre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Siddharth Singh, ambasciatore dell'India, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 27 ottobre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Yahya bin Abdullah bin Salim Al-Iraimy, ambasciatore del Sultanato dell'Oman, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 27 ottobre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Omar Abdel Munim Al Rifaee, ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 27 ottobre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Robert R. Fowler, ambasciatore del Canada, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 27 ottobre 2000 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Elsa Diana Rosa Kelly, ambasciatore della Repubblica Argentina, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

00A14261

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale e tecnica, firmato a Jakarta il 20 ottobre 1997.

Il giorno 20 ottobre 2000 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, firmato a Jakarta il 20 ottobre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 100 del 18 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2000.

Conformemente all'art. 12 l'accordo entrerà in vigore in data 19 dicembre 2000.

00A14256

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Bujumbura (Burundi)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Guido Ghirini, console onorario in Bujumbura (Burundi), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Kampala degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Kampala delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Kampala dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Kampala di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione;

7) ricezione e trasmissione della documentazione relativa al rilascio e rinnovo di passaporti o di altri atti o documenti che devono essere trasmessi per la successiva trattazione all'ambasciata in Kampala;

8) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Kampala delle richieste di visti d'ingresso da parte di cittadini stranieri;

9) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A14263

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in La Coruña (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuseppe Toma, vice console onorario in La Coruña (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione di materiale al consolato generale d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4) ricezione e trasmissione al consolato generale di Madrid di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in Madrid;

8) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Madrid relativa al rilascio di visti;

9) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo o della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A14262

Limitazione di funzioni del titolare del consolato generale onorario in Antananarivo (Madagascar)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Cinzia Catalfamo in Akbaraly, console generale onorario in Antananarivo (Madagascar), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria (Sud Africa) degli atti di Stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi;

9) redazione di procure speciali (con l'esclusione di quelle generali), ricezione degli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore dei discendenti e del coniuge a favore dell'altro coniuge; agire quali amichevoli compositori e quali arbitri;

10) istruzione delle pratiche relative ai contratti di lavoro a favore di cittadini extracomunitari che debbano entrare in Italia in qualità di addetti ai servizi domestici o per ricongiungimento familiare, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

11) promozione commerciale ed assistenza alle ditte italiane operanti nella giurisdizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

12) promozione culturale e sociale a favore della collettività italiana residente nella giurisdizione dell'Ufficio consolare onorario;

13) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio di passaporti, leva, pensioni, stato civile;

14) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

15) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A14259

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8583
Yen giapponese	92,60
Dracma greca	340,15
Corona danese	7,4594
Lira Sterlina	0,59950
Corona svedese	8,6548
Franco svizzero	1,5194
Corona islandese	74,93
Corona norvegese	8,0225
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,666
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,95
Litas lituano	3,4326
Lat lettone	0,5371
Lira maltese	0,3953
Zloty polacco	3,9290
Leu romeno	21519
Tallero sloveno	211,3847
Corona slovacca	42,631
Lira turca	586527
Dollaro australiano	1,6497
Dollaro canadese	1,3228
Dollaro di Hong Kong	6,6939
Dollaro neozelandese	2,1600
Dollaro di Singapore	1,4970
Won sudcoreano	976,32
Rand sudafricano	6,5657

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14374

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza della signora Elena Cerqueni, nata il 7 maggio 1965 a Trieste, residente a Trieste, via Vaglieri n. 11/2, figlio di Sergio, nipote di Alberto, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Cerkvenič» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-459/00 di data 25 ottobre 2000 è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della richiedente, il decreto n. 11419/23593 di data 25 settembre 1934, con il quale il cognome del signor Alberto Cerkvenič, nato il 19 luglio 1913 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «Cerqueni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome della signora Elena Cerqueni è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Cerkvenič» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

00A14264

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto de «La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.» (in breve «La Difesa assicurazioni S.p.a.» o «La Difesa S.p.a.»), in Roma.

Con provvedimento n. 01729 dell'8 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Difesa Compagnia di assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 1 (Integrazione della denominazione sociale dell'impresa in forma abbreviata: «La Difesa Assicurazioni S.p.a.» o «La Difesa S.p.a.» - in luogo della precedente previsione statutaria «La Difesa S.p.a.»); art. 8 (Introduzione dell'inciso «e la validità delle deliberazioni» in aggiunta alla previsione della regolare costituzione dell'assemblea, quali fattispecie regolate dalla legge); art. 9 (Introduzione dell'inciso «e», in materia di presidenza dell'assemblea, per l'individuazione dei soggetti preposti in caso di assenza o impedimento del Presidente e sostituzione delle parole «da altra persona designata» - in luogo delle precedenti «da altro amministratore designato» - per l'individuazione degli ulteriori soggetti preposti in caso di assenza o impedimento anche di colui che è demandato a farne le veci); art. 10 (Riformulazione dell'articolo: «In caso di cessazione per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero consiglio e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori»); art. 11 (Sostituzione della parola «può» - in luogo di «potrà» - in relazione al compimento, da parte del Consiglio, di tutti gli atti ritenuti opportuni in esecuzione dei poteri conferitigli); art. 13 (Modifica delle modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione: «mediante lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello della riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica, spediti almeno due giorni prima ...» - in

luogo della precedente previsione statutaria: «... mediante lettera raccomandata o telefax o telegramma, spediti almeno due giorni prima di quello della riunione ...». Introduzione della possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per televideoconferenza: condizioni ed effetti); art. 14 (Introduzione dell'inciso «disgiuntamente» in materia di rappresentanza della società in relazione ai soggetti all'uopo individuati); art. 17 (Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del Collegio sindacale: «La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ...» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi dell'art. 2379 del codice civile». Nuova disciplina in materia di: *a)* criteri di scelta dei sindaci: iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; *b)* nomina e retribuzione dei sindaci e designazione del Presidente del collegio: assemblea degli azionisti quale organo competente; *c)* rimborso spese sostenute dai sindaci per l'esercizio del loro ufficio; *d)* durata in carica dei sindaci e rieleggibilità; *e)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale); art. 18 (Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: «entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio» - in luogo della precedente previsione statutaria: «... entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio); art. 19 (Riformulazione dell'articolo: «Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo assegnazione del 5% alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti tra i soci ...» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono destinati come segue: - il 5% alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - gli utili che residuano, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni». Nuova disciplina: individuazione dei casi di mancata distribuzione degli utili di bilancio tra i soci, a seguito di delibera assembleare: speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero utili rinviati in tutto o in parte ai successivi esercizi).

00A14257

Modificazioni allo statuto della «Padana assicurazioni S.p.a.» in San Donato Milanese

Con provvedimento n. 01730 dell'8 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della «Padana assicurazioni S.p.a.», con le modifiche deliberate in data 25 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 3 (Riformulazione dell'articolo: «Secondo le vigenti disposizioni di legge la società potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze ed uffici in Italia ed all'estero», in luogo della precedente previsione statutaria: «Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite succursali, agenzie, rappresentanze in Italia ed all'estero»); art. 4 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di durata della società: «La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti», in luogo della precedente previsione statutaria: «La società avrà termine alla data del 31 dicembre 2100»); art. 9 (Modifica delle modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: «... almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale», in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge» e introduzione della possibilità di prorogare tale termine sino a sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero); art. 10 (Riformulazione dell'articolo in materia di formalità di convocazione dell'assemblea: «... In mancanza delle formalità predette valgono le norme stabilite in materia dell'art. 2366, terzo comma, del codice civile, in luogo della precedente previsione statutaria: «... In mancanza delle formalità predette valgono le norme stabilite dal terzo e quarto comma dello stesso art. 2366 del codice civile»); art. 12 (In materia di validità delle deliberazioni assembleari, abrogazione, dal testo, dei seguenti periodi: «Per la nomina degli amministratori e dei sindaci, qualora non avvenga per acclamazione, ogni azione dà diritto ad esprimere il voto per la nomina di un solo membro. Risultano eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà fatto uno scrutinio di ballottaggio e in caso di ulteriori parità si procederà per anzianità»); art. 19 (Introduzione della possibilità di raduno del consiglio di amministrazione per videoconferenza: condizioni ed effetti. In materia di soggetti preposti alla convocazione del consiglio, con particolare riferimento all'attivazione della riunione consiliare da parte dei sindaci, introduzione del rinvio alle modalità previste dal successivo art. 25, commi 5 e 6. Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità. Introduzione della «partecipazione», data ai sindaci, di ogni convocazione del consiglio); art. 25 (Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del collegio sindacale: «Il collegio sindacale si compone di un numero di membri effettivi non inferiore a tre e di un numero di membri supplenti non inferiore a due», in luogo della precedente previsione statutaria: «Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti e funzionanti ai sensi di legge». Nuova disciplina in materia di: *a)* determinazione del numero dei sindaci: modalità; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità; *c)* estensione, in capo al presidente del collegio sindacale, dei requisiti già previsti statutariamente per gli altri membri del collegio; *d)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti; *e)* possibilità, per il collegio sindacale, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, ove nominato, il comitato esecutivo: modalità; *f)* possibilità di convocazione, di cui alla precedente lettera *e),* anche da parte di almeno due membri del collegio sindacale); art. 26 (Riformulazione dell'articolo in materia di redazione del bilancio: «Il bilancio di esercizio viene redatto in conformità alle disposizioni generali di legge e alle particolari norme legislative riguardanti le imprese di assicurazione», in luogo della precedente previsione statutaria: «Il conto dei profitti e perdite e il bilancio saranno redatti in conformità alle disposizioni generali di legge e alle particolari norme legislative riguardanti società di assicurazioni e alle istruzioni ministeriali»); art. 27 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di destinazione degli utili di bilancio: «Accertato l'utile netto, sarà prelevata una quota da destinare alla riserva legale in conformità a quanto prescrive l'art. 2430 del codice civile», in luogo della precedente previsione statutaria: «Accertato l'utile netto, sarà prelevata la quota per il fondo di riserva ordinaria in conformità a quanto prescrive l'art. 2428 del codice civile». Soppressione dell'ex comma finale: «Gli utili residuati saranno distribuiti agli azionisti, salvo la facoltà dell'assemblea di deliberare stanziamenti per riserve straordinarie»); art. 30 (Riformulazione dell'articolo: «Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia», in luogo della precedente previsione statutaria: «Per tutto ciò che non è espressamente preveduto o diversamente regolato dal presente statuto, devesi farsi riferimento alle norme di legge vigenti in materia»).

00A14258

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Oristano

Il direttore generale dell'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, in virtù dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1971, n. 1, ha espresso, con provvedimento n. 1129/PC del 25 settembre 2000, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 2, comma 11-*ter* della legge 19 luglio 1983, n. 237, il parere su alcune proposte di modifica al piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Oristano adottate dal Consiglio generale con deliberazione n. 6 del 30 novembre 1999.

00A14260

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 9 ottobre 2000, recante: «Variazione di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza dall'Unione europea.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2000).

Nella tabella *B,* riportata nell'art. 2 del decreto citato in epigrafe, relativo alla variazione di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza dall'Unione europea, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 24, nella colonna dei «Sigari naturali», al terzo rigo, dove è scritto: «H. Upmann *Sirwinston*», leggasi: «H. Upmann *Sir Winston*»; ed ancora, al diciottesimo rigo, dove è scritto: «*Vecas* Robaina Famosos», leggasi: «*Vegas* Robaina Famosos».

00A14330

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651267/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77